

Progetto Manuzio



Repubblica Ligure
**Costituzione della
Repubblica ligure
accettata il 2 dicembre 1797**



www.liberliber.it

Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di:



E-text

Web design, Editoria, Multimedia
(pubblica il tuo libro, o crea il tuo sito con E-text!)

<http://www.e-text.it/>

QUESTO E-BOOK:

TITOLO: Costituzione della Repubblica ligure accettata il 2 dicembre 1797.

AUTORE: Liguria <Repubblica>

TRADUTTORE:

CURATORE:

NOTE:

CODICE ISBN E-BOOK:

DIRITTI D'AUTORE: no

LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet:
<http://www.liberliber.it/libri/licenze/>

TRATTO DA: Costituzione della Repubblica ligure accettata il 2 dicembre 1797. - Genova : nella stamperia Olzati. - 51 p. ; 16o.

CODICE ISBN FONTE: non disponibile

1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 2 ottobre 2012

INDICE DI AFFIDABILITA': 1

0: affidabilità bassa

- 1: affidabilità media
- 2: affidabilità buona
- 3: affidabilità ottima

DIGITALIZZAZIONE:

Paolo Alberti, paoloalberti@iol.it

REVISIONE:

Paolo Oliva, paulinduliva@yahoo.it

IMPAGINAZIONE:

Paolo Alberti, paoloalberti@iol.it

PUBBLICAZIONE:

Catia Righi, catia_righi@tin.it

Informazioni sul "progetto Manuzio"

Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet:

<http://www.liberliber.it/>

Aiuta anche tu il "progetto Manuzio"

Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni:

<http://www.liberliber.it/aiuta/>

Indice generale

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA LIGURE.....	6
Sovranità del Popolo.....	7
Diritti dell'Uomo in Società.....	8
Doveri dell'Uomo in Società.....	9
Doveri del Corpo Sociale.....	9
CONSTITUZIONE CAPO PRIMO REPUBBLICA LIGURE.....	11
CAP. SECONDO.....	11
Divisione del Territorio.....	11
CAP. TERZO.....	12
Stato Politico de' Cittadini.....	12
CAP. QUARTO.....	15
Comizj Primarj.....	15
CAP. QUINTO.....	18
Comizj Elettorali.....	18
CAP. SESTO.	
POTERE LEGISLATIVO.....	21
Disposizioni Generali.....	21
Consiglio de' Sessanta.....	25
Consiglio de' Seniori.....	26
Garanzia de' Membri del Corpo Legislativo.....	30
Promulgazione delle Leggi.....	32

CAP. SETTIMO.....	33
Potere Esecutivo.....	33
CAP. OTTAVO.....	38
Municipalità, Assemblee di Cantone, e Commissarij del Governo.....	38
CAP. NONO.	
POTERE GIUDIZIARIO.....	44
Disposizioni generali.....	44
Giustizia Correttiva, e Criminale.....	46
CAP. DECIMO.....	49
Tribunale di Cassazione.....	49
CAP. UNDECIMO.....	51
Alta Corte di Giustizia.....	51
CAP. DUODECIMO.....	52
Della Forza Armata.....	52
Della Guardia Nazionale.....	52
Della Truppa assoldata.....	54
CAP. DECIMOTERZO.....	55
Delle Contribuzioni.....	55
Tesoreria Nazionale.....	56
CAP. DECIMOQUARTO.....	59
Istruzione Pubblica.....	59
CAP. DECIMOQUINTO.....	61
Relazioni Estere.....	61
CAP. DECIMOSESTO.....	63
Riforma della Costituzione.....	63
CAP. DECIMOSETTIMO.....	65
Disposizioni Generali.....	65
INDICE.....	74

**COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA LIGURE**

ACCETTATA

Li 2 DICEMBRE 1797

ANNO I. DELLA RICUPERATA LIBERTÀ

GENOVA
NELLA STAMPERIA OLZATI
STRADA NOVISSIMA N. 781.

Il Popolo Ligure, considerando, che il passato suo, è provenuto dall'essere stato soggetto ad un Governo Aristocratico, ed Ereditario, e dall'essersi separato in Classi differenti, ha stabilito di non formare in avvenire, che una sola Famiglia, coll'adoptare una Costituzione fondata su i veri principj della Libertà, e dell'Eguaglianza; pertanto riconosce, e proclama solennemente al cospetto di Dio i seguenti principj.

SOVRANITÀ DEL POPOLO

1. La Sovranità è l'esercizio della volontà generale; risiede essenzialmente nel Popolo. È indivisibile, inalienabile, imprescrittibile.

2. Nessuno individuo, nessuna porzione del Popolo, può attribuirsi la Sovranità. Niuno può essere escluso dal parteciparne, se non nei casi determinati dalla Legge per pubblica sicurezza.

3. Nessuno, senza una delegazione formale, e legittima del Popolo, può esercitare alcuna pubblica autorità.

4. I pubblici Poteri, non sono proprietà di quelli, che li esercitano. Ogni Cittadino può essere eletto all'esercizio dei pubblici Poteri, nei modi, e forme, e con i requisiti prescritti dalla Legge.

5. La legge è l'espressione libera della volontà generale, per mezzo della pluralità de' Cittadini, o de' loro Rappresentanti; è fondata sulla Giustizia, e sul bene comune. Protegge la Libertà pubblica, e individuale contro ogni attacco ed oppressione.

6. Ciò, che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò, che la legge non ordina.

7. Gli Atti esercitati contro chiunque si sia, fuori de' casi, e contro le forme, che la legge determina, sono arbitrarij, e tirannici.

DIRITTI DELL'UOMO IN SOCIETÀ.

1. Il fine della Società è la felicità comune. Il Governo è instituito per assicurare all'Uomo il godimento dell'esercizio de' suoi i diritti

2. Questi sono: la Libertà l'Eguaglianza la Proprietà, la Sicurezza.

3. La Libertà è la facoltà, che appartiene all'Uomo di far tutto ciò, che non nuoce ai diritti degli Individui, e del Corpo Sociale.

4. L'Eguaglianza consiste nel diritto che ha ciascun Cittadino di esser trattato egualmente dalla Legge, sia che essa punisca, sia che essa protegga. Non conosce potere ereditario, nè distinzione di nascita.

5. La Proprietà è il diritto, che ha ciascuno di godere, e di disporre de' suoi beni, del frutto del suo lavoro, e della sua industria. La di lui persona è una proprietà inalienabile.

6. La Sicurezza risulta dal concorso di tutta la Società per difendere i diritti d'ogni suo Individuo.

DOVERI DELL'UOMO IN SOCIETÀ.

1. I diritti altrui sono il limite morale dei nostri, il principio dei doveri: si adempiono questi col rispettar quelli. Il loro fondamento è in questa massima. *Fa costantemente agli altri il bene, che vorresti ricevere : Non fare ad altri il male, che non vorresti fatto a te stesso.*

2. I doveri di ciascheduno Individuo verso la Società sono: l'ubbidienza alle Leggi; la difesa della Libertà, e dell'Eguaglianza; la contribuzione alle spese pubbliche; il servizio della Patria, quando lo esige, anche col sacrificio delle sostanze, della vita.

3. Chi viola apertamente le leggi, chi cerca di eluderle, dichiara Se nemico della Società.

4. Nessuno è buon Cittadino, se non è buon Figlio, buon Padre, buon Fratello, buon Amico, buono Sposo.

La pratica dei doveri privati, domestici è la base delle virtù pubbliche.

DOVERI DEL CORPO SOCIALE

1. Il dovere della Società verso gli Individui, che la compongono, è la *Garanzia Sociale*. Consiste nell'azione che tutti, per assicurare i diritti i ciascheduno. Dove essa manchi, non vi è nè Società, nè Governo.

2. *La Garanzia Sociale* non esiste se i limiti dei poteri non sono chiaramente determinati dalla legge; se la

responsabilità di tutti gli Ufficiali pubblici non è stabilita.

3. La Società deve i mezzi per sussistere agl'Indigenti, e l'istruzione a tutti i Cittadini.

CONSTITUZIONE

CAPO PRIMO

REPUBBLICA LIGURE

Art. 1 La Repubblica Ligure è Una, e Indivisibile.

2. L'Universalità de' Cittadini Liguri è il Sovrano.

3. La Libertà e l'Eguaglianza sono la base della Repubblica.

4. La Repubblica Ligure conserva intatta la Religione Cristiana Cattolica, che professa da secoli.

5. Accorda una speciale protezione all'Industria al Commercio, alle Arti e alle Scienze.

6. Difende tutte le proprietà, e assicura le giuste indennizzazioni di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provata, esige il sacrificio.

7. Conserva e tramanda a' Posterì sentimenti di riconoscenza per la Repubblica Francese, e si dichiara naturalmente alleata di tutti i Popoli Liberi.

CAP. SECONDO

Divisione del Territorio.

8. Il Territorio Ligure è diviso in 15. a 20. Giurisdizioni.

9. Il Capo-Luogo della Giurisdizione potrà sopra una

disposizione del Corpo Legislativo cangiarsi ogni due anni, trasportandolo nei differenti Comuni d'ogni Giurisdizione.

10. Ciascuna Giurisdizione è divisa in Cantoni i quali in tutto il Territorio non possono essere meno di 150., nè più di 200.

11. Ciascun Cantone è diviso in tanti Comuni quante sono le Parrocchie, che contiene, senza però che le Città, o Borghi, che comprendono più Parrocchie, possano formare più d'un comune.

12. Il Corpo Legislativo determinerà il Circondario di ciascuna Giurisdizione, Cantone e Comune dentro due mesi dalla sua installazione.

13. Si conserva provvisoriamente l'attuale divisione del Territorio Ligure.

CAP. TERZO.

Stato Politico de' Cittadini.

14. Ogni uomo nato e domiciliato nel Territorio della Repubblica, che abbia compito l'età d'anni venti, e siasi fatto descrivere nel Registro Civico del suo comune, Cittadino *attivo* della Repubblica Ligure.

15. Il Figlio di Cittadino, nato accidentalmente fuori del territorio della Repubblica, si considera come nato nel territorio.

16 I Forastieri diventano Cittadini se dopo aver dichiarato il loro animo col farsi descrivere nel registro ci-

vico, ed avere rinunciato alla Cittadinanza della loro Patria, hanno avuto domicilio fisso per dieci anni continui sul territorio della Repubblica, e vi possiedono uno stabilimento di Commercio o d'industria oppure un bene stabile del valore di lire diecimila, ovvero sposano una Cittadina Ligure.

17. Il Figlio di Forastiere, nato accidentalmente nel territorio della Repubblica, si considera come Forastiere finchè non abbia adempito alle condizioni che si prescrivono in questo capitolo per l'ammissione de' Forestieri alla Cittadinanza

18. I Forastieri, che hanno ottenuto dall'antico Governo il privilegio di Cittadinanza, non possono esercitarne i diritti, se non dopo di aver abitato per anni dieci nello Stato della Repubblica, da computarsi però dal tempo, che ha avuto principio il loro domicilio.

19. Saranno inoltre Cittadini, senza altri requisiti, que' Forastieri, che il Corpo Legislativo dichiara benemeriti della Repubblica, o della Umanità. Saranno pure Cittadini tutti i Militari, che averanno servito senza ingaggio per anni 6 la Repubblica Ligure.

20. I soli cittadini attivi possono votare nei Comizi del Popolo, ed esercitare le Funzioni e Impieghi, che sono stabiliti nella Costituzione.

21. Si considerano come forastieri gl'individui, i quali, senza missione o autorizzazione del Governo dimorano per dieci anni continui fuori dello Stato; nel qual caso non rientrano nei diritti di Cittadinanza, se non ne' modi di sopra espressi.

22. Perdono i diritti di Cittadinanza quelli, che ottengono naturalizzazione in Paese straniero, o aggregazione a qualunque Corporazione estera che esiga distinzione di nascita, o giuramento di fedeltà. Non si riacquistano tali diritti se non nei modi di sopra espressi.

L'esercizio dei diritti di Cittadino resta sospeso, 1. per la professione o voto in Corpo Regolare, o Religioso, e continuazione in tale stato; 2. per l'accettazione o ritenzione di cariche pensioni, patenti, titoli o cocarde di potenze estere; 3. per la condanna a pena afflittiva, o infamante sino alla riabilitazione; 4. per lo stato di accusa che possa dar luogo a pena afflittiva, o infamante; 5. per l'interdizione legale in caso d'imbecillità, demenza, o furore; 6. per lo stato di debitore fallito, di erede o detentore, a titolo gratuito, di tutto, o parte dell'eredità di un fallito finchè non sia seguito aggiustamento coi Creditori; 7. per condanna in contumacia a pena afflittiva, o infamante, finchè la sentenza non sia annullata; 8. per lo stato di domestico adetto a servizio personale; 9. per lo stato di mendicante, o vagabondo.

24. Quelli che possiedono Feudi in Paese straniero non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non dieci anni dopo che averanno fatta la rinuncia del Feudo.

25. L'esercizio dei diritti di Cittadino non si sospende, e non si perde, se non nei casi espressi dalla Costituzione.

26. Dopo l'anno decimo della Repubblica nessun Individuo potrà essere descritto nel Registro Civico, se non prova che sa leggere, e scrivere, ed esercitare un'ar-

te.

27. L'Agricoltura, e la Navigazione sono considerate dalla Repubblica le più utili e le più rispettabili fra le Arti.

CAP. QUARTO.

Comizj Primarj.

28. I Cittadini *attivi* perchè, possano esercitare gli atti di Sovranità, è necessario, che si radunino in Comizj.

29. I Comizj primarj risultano dalla riunione di tutti i Cittadini *attivi* distribuiti in diverse radunanze, secondo i Comuni ne' quali si trovano domiciliati.

30. Il domicilio richiesto per votare nei Comizj primarj di un Comune, si acquista colla residenza di un anno, e non si perde che coll'assenza di un anno.

31. Non si può votare per Procuratore, non si può votare per un istesso oggetto che in un solo de' Comizj primarj.

Vi sarà almeno un comizio primario per ogni Comune, composto di trecento Cittadini almeno, e di seicento al più. Sono compresi a formare questo numero anche i Cittadini assenti che avrebbero diritto di votare in quel Comizio se fossero presenti. In que' Comuni ove i Cittadini non arrivano al numero di trecento, si uniranno a quelli del Comune, o Comuni vicini, con cui possono formare il numero almeno di trecento Cittadini; e ciò sino al nuovo regolamento che sarà fissato dal Corpo

Legislativo.

33. Questi Comizj si costituiscono provvisionalmente sotto la Presidenza del più Vecchio, e i due più Giovani fanno provvisionalmente le funzioni di Secretarj.

34. Sono definitivamente costituiti colla nomina di un Presidente, di due Secretarj, e di due Scrutatori.

35. Se insorgono quistioni sopra le qualità richieste per votare, il Comizio le decide provvisionalmente, salvo il ricorso al Giudice ordinario della Giurisdizione.

36. In ogni altro caso il Corpo Legislativo pronuncia sulla validità delle operazioni de' Comizj.

37. È proibito d'intervenire con armi ne' Comizj: in tal caso si perde, per dieci anni il diritto di votare, e di assistervi.

38. I Comizj hanno tutta l'autorità per mantenere il buon ordine nel loro interno.

39. Gli atti, che si facessero in uno di questi Comizj, fuori dell'oggetto della loro convocazione, e contro le forme che sono determinate dalla Costituzione, sono nulli. I Comizj non possono ricevere, nè spedire memorie, petizioni o Deputazioni.

40. La Costituzione determina gli oggetti, per i quali si devono convocare i Comizj primarj, e sono i seguenti: 1. per accettare o rigettare i cambiamenti dell'Atto Costituzionale che fossero legittimamente proposti dall'Assemblea di Riforma. 2. Per fare l'elezioni, che loro appartengono, giusta le circostanze.

41. Si radunano i Comizj primarj, di proprio diritto, in forza della Costituzione e senza essere convocati, il

giorno primo di Maggio d'ogni anno, e procedono, secondo che vi è luogo alle elezioni. 1. De' Membri che devono comporre i Comizj Elettorali; 2. Degli Uffiziali Municipali del loro Comune.

42. Nei Comuni al di sotto di trecento votanti, si tengono delle Assemblee Comunali solamente per eleggere gli Uffiziali Municipali.

43. La forma di votare, in questi Comizj, si è per scrutinio secreto. Il resto circa la detta forma sarà determinato dal Corpo Legislativo. Il Governo Provvisorio lo determina per le prime elezioni.

44. Chiunque è legittimamente convinto d'aver comprato, o venduto un voto, oppure di avere procurata l'elezione di qualche individuo con minacce, brighe, inganni, o con altro genere di seduzione perde per venti anni l'esercizio de' diritti di Cittadinanza; in caso di recidiva li perde per sempre : Simili esclusioni si pubblicano nella Giurisdizione per proclama.

45. Chiunque si fa lecito d'impedire la riunione di questi Comizj è dichiarato reo di lesa Nazione.

46. I Comizj primarj non possono avere fra di loro alcuna corrispondenza, o relazione.

CAP. QUINTO.

Comizj Elettorali.

47. Ogni comizio primario nomina gli Elettori per i Comizj Elettorali in ragione di uno per ogni trenta Cittadini, che si trovano a votare nel Comizio, o hanno diritto di votarvi, benchè assenti. Se il numero totale, diviso per trenta, dà un avanzo maggiore di quindici, v'è luogo alla nomina di un altro elettore.

48. Chi non ha l'età di anni venticinque; Chi vive unicamente di una mercede giornale, non può essere scelto per Elettore. Non possono essere scelti gli astretti a celibato per anni tre dall'accettazione della Costituzione.

49. I membri dei Comizj Elettorali sono rinnovati in ciaschedun anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di un altr'anno.

50. I Comizj Elettorali si riuniscono il giorno dieci di Maggio d'ogni anno nel Luogo, che verrà indicato dal Corpo Legislativo nella divisione definitiva del Territorio.

Il Governo Provvisorio determina per la prima volta il giorno, ed il luogo, in cui dovranno riunirsi.

51. I Comizj Elettorali devono terminare le loro operazioni in una sola Sessione, che non può durare oltre a cinque giorni. Dopo questo termine i Comizj Elettorali devono essere sciolti assolutamente.

52. La seconda convocazione de' Comizi Primarj, ed

Elettorali avrà luogo in Maggio del 1799.

53. L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione sarà considerato come un anno solo riguardo alla durata in carica di tutti i pubblici funzionarj. Le Autorità Costituite attualmente esistenti dureranno in carica fino alla divisione del Territorio, ed all'organizzazione del Potere Giudiziario da farsi dal Corpo Legislativo.

Dopo la predetta divisione, ed organizzazione si raduneranno nel Capo Luogo di ciascuna Giurisdizione, e sulla convocazione del Direttorio Esecutivo gli Elettori nominati nelle precedenti Assemblee Primarie, e procederanno per una sola volta alla elezione delle Municipalità, de' Giudici di Pace, e del Tribunale Civile, e Criminale delle rispettive Giurisdizioni, che continueranno in carica sino alle successive elezioni, le quali avranno luogo nella prima riunione del popolo ne' Comizj Primarj.

54. Meno il solo caso indicato nell'articolo precedente, dopo che è sciolto il Comizio Elettorale, non rimane ai cittadini che ne sono stati membri, nè qualità, nè titolo di Elettore; non possono perciò arrogarsi in alcuna maniera questo titolo, nè unirsi fra di loro con tale qualità: qualunque contravvenzione a tali disposizioni è un attentato alla sicurezza generale.

55. I regolamenti, che si trovano stabiliti per i Comizj primarj agli articoli 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 43. 44. 45. 46. hanno luogo eziandio per i Comizj Elettorali.

56. I Comizj Elettorali si riuniscono per eleggere, secondo il bisogno. 1. I Membri de' due Consigli: prima

quelli del Consiglio dei Seniori e poi quelli del Consiglio de' Sessanta: 2. Gli Alti Giurati: 3. I Giudici di Pace, della giurisdizione: 4. I Soggetti, che devono comporre il Potere Giudiziario: 5. Il Cancelliere del Tribunale Civile, e Criminale.

57. Il Governo Provvisorio è incaricato di unire per ora più Distretti, la popolazione dei quali non ecceda 50. mila anime, in un solo Dipartimento al solo oggetto di formare in ciascun Dipartimento un solo Comizio Elettorale per la più facile nominazione de' Membri del Corpo Legislativo.

58. Quando un Cittadino è nominato ne' Comizj Elettorali per rimpiazzare un Funzionario morto, dimesso, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva ancora al Funzionario rimpiazzato.

59. Il Commissario, che il Governo deve avere nelle Giurisdizioni, è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informarlo de' tempi, in cui si aprono, e chiudono i Comizj Elettorali. Il detto Commissario non può arrestare, nè sospendere, nè entrare nel luogo delle Sessioni; ma ha diritto di domandare comunicazione del Processo verbale delle Sessioni nelle quarant'otto ore che seguono, ed è tenuto di denunciare al Direttorio Esecutivo le infrazioni che venissero fatte all'Atto Costituzionale.

Questo Articolo è comune coi Comizj primarj.

CAP. SESTO. POTERE LEGISLATIVO.

Disposizioni Generali.

60. Il Corpo Legislativo è diviso in due Consiglij, l'uno di trenta Membri denominato dei Seniori e l'altro di sessanta.

61. Il Corpo Legislativo non può in verun caso delegare a uno o a più de' suoi Membri, nè a chi che sia, alcuna delle Funzioni a lui attribuite dalla Costituzione.

62. Non può egli stesso, nè per mezzo di Delegati esercitare il potere esecutivo, nè il potere giudiziario.

63. È incompatibile la qualità di Membro del Corpo Legislativo coll'esercizio di un'altra Funzione pubblica: è pure incompatibile colla qualità di Sacerdote addetto a cura di anime ed obbligato a Residenza.

64. La Legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que' Funzionarj pubblici, che sono eletti Membri del Corpo Legislativo.

65. Ciascuna Giurisdizione concorre solamente in ragione della sua Popolazione alla nomina de' Membri de' due Consiglij.

66. Ogni dieci anni il Corpo Legislativo, giusta le liste della Popolazione che gli sono spedite, determina il numero de' Membri dei due Consiglij, che ciascuna Giurisdizione deve somministrare. Per questa prima volta il Governo Provvisorio determina il numero suddetto.

67. Nessuno cangiamento potrà farsi nella ripartizione stabilita durante un tale intervallo.

68. I Membri del Corpo Legislativo non sono Rappresentanti particolari della Giurisdizione, che gli ha nominati, ma della Nazione intiera, e non può darsi loro alcun mandato.

69. In ciascun anno sarà rinnovato un terzo dei Membri dell'uno e dell'altro Consiglio. Le Giurisdizioni, che hanno eletto quelli, che escono, eleggono quelli che li rimpiazzano.

70. I Membri, che sortono dal Corpo Legislativo, non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di tre anni di vacanza. Nei primi due anni la sorte decide di quelli, che devono uscire.

71. Li Cittadini che sono stati Membri dei Collegi dell'antico Governo non puonno essere eletti Membri del Corpo Legislativo.

72. Vi sarà presso il Corpo Legislativo una guardia di Cittadini presi dalla guardia Nazionale sedentaria di tutte le Giurisdizioni, e per ora di tutti i distretti, e scelti dai loro fratelli d'armi. Questa guardia non può essere minore di quattrocento cinquanta uomini in attività di servizio. Essa dipenderà interamente dal Corpo Legislativo, il quale determinerà il modo del suo servizio, e la sua durata.

73. Se per circostanze straordinarie uno dei due Consigli si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi Membri, se ne dà avviso al Direttorio, il quale è tenuto di convocare immediatamente i Comizj primarj delle Giurisdizioni.

zioni, che hanno Membri da rimpiazzare. Essi nomina no immediatamente gli Elettori, che procedono senza dilazione, alle necessarie rielezioni.

74. I Membri annualmente eletti per l'uno e l'altro Consiglio, devono portarsi al più presto al luogo della Residenza del Corpo Legislativo. Si radunano il giorno ventidue Maggio dell'anno istesso.

75. I due Consiglij devono sempre risiedere nel medesimo Comune.

76. Il Corpo Legislativo è permanente: ha però la facoltà di sospendere le Sessioni, secondo che stima.

77. In nessun caso i due Consiglij possono radunarsi in una medesima Sala.

78. Le Funzioni di Presidente, e di Secretario, non possono durare più di un mese in alcuno dei due Consiglij.

79. I Consiglij hanno rispettivamente il diritto di Polizia nel luogo delle loro Sessioni, e nel circondario esteriore, che stimano di determinare.

80. Hanno rispettivamente il diritto di Polizia su gl'Individui del loro Corpo, ma non possono pronunciare alcuna pena contro di essi, più forte della censura, o di un arresto per otto giorni, o di detenzione per tre giorni.

81. Le Sessioni dell'uno, e dell'altro Consiglio sono pubbliche; non possono però gli Astanti eccedere il numero di duecento per ogni Consiglio.

82. Si tiene processo verbale di ogni Sessione, e si pubblica colle stampe.

83. Tutte le deliberazioni si fanno per alzata, e seduta.

In caso dubbio, si passa all'interpellazione nominale: In tal caso i suffragj sono segreti.

84. Ogni Consiglio, sulla dimanda di un terzo de' suoi Membri presenti, può formarsi in Comitato generale, e secreto; ma solamente per discutere, e non per deliberare.

85. In nessun caso nè l'uno, nè l'altro Consiglio può creare nel di lui seno alcun Comitato permanente: ha solamente la facoltà, per il semplice oggetto di un esame preparatorio, di nominare fra i suoi Membri una Commissione speciale, che dovrà restringersi al semplice oggetto, per cui è stata nominata, e resterà sciolta tosto che il Consiglio avrà decretato sopra quest'oggetto medesimo.

86. I Membri del Consiglio Legislativo ricevono un'annuale indennizzazione in ragione di lire dieci, del corso attuale, al giorno.

87. Il Direttorio non può far soggiornare, e transitare alcun Corpo di Truppa dentro la distanza di otto miglia dalla Residenza del Corpo Legislativo, se non a sua requisizione, o autorizzazione, a risalva però della Truppa, che può soggiornare ordinariamente nel Comune, ove risiede il Corpo Legislativo, secondo sarà stabilito dallo stesso.

88. Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna Cerimonia, o funzione pubblica, e non vi manda a suo nome alcuna Depurazione.

89. Dopo che i due Consiglij sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente notizia.

90. Uno de' due Consiglj non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni, senza che l'altro vi concorra.

Consiglio de' Sessanta.

91. Questo Consiglio è fissato al numero di Sessanta.

92. Per essere eletto a questo Consiglio, è necessario di avere compita l'età di anni trenta, (per i primi sei anni basteranno anni venticinque compiti), e di essere domiciliati da cinque anni nel Territorio della Repubblica: Questa ultima condizione non è necessaria per quelli, che sono assenti per Missione del Governo.

Per i primi tre anni dalla accettazione della Costituzione sono esclusi gli astretti a celibato.

93. Questo Consiglio non può deliberare se non vi sono presenti almeno trenta dei suoi Membri.

94. La proposizione delle Leggi appartiene esclusivamente a questo Consiglio.

95. Niuna proposizione può essere posta in deliberazione nè risolta in questo Consiglio, se non si osservano le forme seguenti.

Si fanno tre Letture della proposizione: l'intervallo tra l'una e l'altra di esse noti può essere minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione. È però in facoltà del Consiglio dopo la prima e la seconda lettura di dichiarare, che vi è luogo all'aggiornamento, oppure che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione deve essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza il Consiglio delibera sulla

proposizione oppure determina il giorno, in cui si propone di deliberare.

96. Le proposizioni che sono state sottoposte a discussione e definitivamente rigettate dopo la terza lettura, non possono essere riproposte, che dopo un anno.

97. Le proposizioni che sono state adottate da questo Consiglio, si chiamano Deliberazioni.

98. Il preambolo d'ogni deliberazione deve contenere 1. le date delle Sessioni, nelle quali le tre letture della proposizione sono state fatte: 2. l'atto per cui si è dichiarato dopo la terza lettura non esservi luogo ed aggiornamento.

99. Sono esenti dalle forme prescritte nell'articolo 95. le proposizioni riconosciute per urgenti da una previa dichiarazione del Consiglio. Questa dichiarazione esprime i motivi dell'urgenza, e n'è fatta menzione nel preambolo della deliberazione.

Consiglio de' Seniori

100. I requisiti necessari per essere eletto Membro nel Consiglio dei Seniori sono 1. l'età d'anni 40. compiti, 2. la qualità di ammogliato, o di vedovo: 3. il domicilio di anni sette nel Territorio della Repubblica: la terza condizione non si applica agli assenti per missione del Governo.

101. Questo consiglio non può deliberare se non sono presenti quindici almeno de' suoi membri.

102. Appartiene esclusivamente al Consiglio de' Seniori l'approvare, o rigettare le deliberazioni del Consi-

glio dei Sessanta.

103. Dopo che una deliberazione del Consiglio de' Sessanta è pervenuta a quello dei Seniori, il Presidente ne fa leggere il preambolo.

104. Se la proposizione è stata dichiarata urgente, il Consiglio de' Seniori delibera per approvare, o rigettare l'atto d'urgenza.

105. Se il Consiglio de' Seniori rigetta l'atto d'urgenza, non può discutere in merito della Deliberazione.

106. Se la deliberazione non è preceduta da un atto d'urgenza se ne fanno le tre letture, e l'intervallo fra le due prime di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione è aperta dopo ciascuna lettura. Ogni deliberazione è stampata, e distribuita due giorni almeno avanti la seconda lettura.

107. Il Consiglio de' Seniori non approva le deliberazioni del Consiglio de' Sessanta, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla Costituzione.

108. Le deliberazioni del Consiglio dei Sessanta dopo che sono approvate dal Consiglio de' Seniori, si chiamano Leggi.

109. Il preambolo delle Leggi esprime la data delle Sessioni del Consiglio de' Seniori, nelle quali si sono fatte le tre letture.

110. Il Decreto, col quale il Consiglio de' Seniori riconosce l'urgenza di una Legge, deve essere motivato, e se ne fa menzione nel preambolo della Legge medesima.

111. La proposizione, che si fa di una deliberazione

del Consiglio dei Sessanta, s'intende fatta di tutti gli Articoli, che contiene. Il Consiglio de' Seniori deve rigettarli, o approvarli nella loro totalità.

112. L'approvazione del Consiglio de' Seniori è espressa in ogni proposizione di Legge colla seguente formola sottoscritta dal Presidente, e da due Secretarj almeno = *Il consiglio de' Seniori approva* =

113. Quando questo Consiglio rigetta la Legge proposta per causa di ommissione delle forme sopra indicate si esprime con la formola seguente, sottoscritta come sopra = *La Costituzione annulla* =.

114. Quando il Consiglio si decide a rigettare la deliberazione a cagione del merito, si esprime nella forma seguente, sottoscritta dal Presidente, e due Secretarj almeno = *Il consiglio de' Seniori non può adottare* =.

115. Nel caso di quest'ultimo Articolo la deliberazione rigettata non può essere riproposta, se non dopo l'intervallo di un anno.

116. Può non ostante il Consiglio de' Sessanta presentare in qualunque tempo un progetto di Legge, ossia deliberazione, che contenga degli Articoli, i quali facevano parte di un'altra deliberazione già stata rigettata.

117. Il Consiglio de' Seniori, dopo che avrà adottato una deliberazione, dovrà nel termine di ventiquattro ore farla pervenire tanto al Consiglio de' Sessanta, quanto al Direttorio Esecutivo.

118. Il Consiglio dei Seniori può cambiare la Residenza del Corpo Legislativo: in questo caso indica un nuovo luogo, e l'epoca, in cui i due Consiglj sono tenuti

di recarvisi. Il decreto de' Seniori su questo punto è irrevocabile.

119. Per le determinazioni contenute nel precedente Articolo si richiedono i due terzi dei voti del Consiglio de' Seniori.

120. Nel giorno medesimo in cui è presa una tale determinazione, il Corpo Legislativo non può ulteriormente deliberare nel Comune, in cui risiedeva. I Membri che vi continuassero le loro Funzioni, si renderebbero rei di attentato contro la sicurezza pubblica.

121. I Membri del Potere Esecutivo, che ritardassero, o ricusassero di apporre i sigilli, promulgare, e spedire il Decreto di translazione del Consiglio de' Seniori sono rei del medesimo delitto.

122. Se nel termine di otto giorni, dopo che i Seniori hanno deliberato di trasferire altrove la residenza del Corpo Legislativo, non si farà palese alla Repubblica dalla Maggiorità dei Membri di ciaschedun Consiglio il loro arrivo alla nuova residenza, oppure la loro riunione in qualunque siasi altro luogo, li Tribunali delle Giurisdizioni convocheranno i Comizj Primarj per nominare gli Elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo Corpo Legislativo nella sua totalità.

123. Li Tribunali, a' quali appartiene nel caso dell'Articolo precedente di convocare i Comizj Primarj, se mancano a questo dovere, sono dichiarati rei di attentato contro la sicurezza pubblica.

124. Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti quegli Individui, che si fanno lecito d'impedire la riunione

de' Comizj Primarj, o Elettorali nel caso predetto.

125. I Membri del nuovo Corpo Legislativo eletto come sopra, si riuniscono nel luogo ch'era stato indicato dal Consiglio de' Seniori.

126. Nel caso, che non possano riunirsi in detto luogo, hanno la facoltà di farlo in qualunque altro; e ovunque si trova raccolta la maggioranza dei Membri de' due Consiglij s'intende che v'esista legalmente il Corpo Legislativo.

Garanzia de' Membri del Corpo Legislativo.

127. I Cittadini, che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo, non possono essere citati, accusati, nè giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro Funzioni Legislative.

128. I Membri del Corpo Legislativo dal momento della loro elezione fino al trentesimo giorno dopo finite le loro Funzioni non possono essere chiamati in giudizio, se non nelle forme prescritte ne' seguenti Articoli.

129. Possono per azioni criminose essere arrestati nell'atto del delitto, ma se ne dà immediato avviso al Corpo Legislativo, ed il processo non può essere continuato se non dopo che il Consiglio dei Sessanta ha proposto che si debba procedere giudizialmente, e che il Consiglio dei Seniori lo ha decretato.

130. I Membri del Corpo Legislativo fuori del caso di essere colti in flagrante delitto non possono essere tradotti innanzi a chi è incaricato della Polizia, nè messi in arresto prima che il Consiglio dei Sessanta riunito in

Comitato secreto abbia proposto di procedere giudizialmente, e che quello dei Seniori l'abbia nello stesso momento decretato.

131. Nel caso de' due precedenti articoli i Membri del Corpo Legislativo non possono essere giudicati nè tradotti innanzi ad alcun altro Tribunale, fuorchè a quello dell'Alta Corte chi Giustizia.

132. Saranno tradotti innanzi al detto Tribunale per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

133. Nessuna denuncia contro un Membro del Corpo Legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, sottoscritta, e diretta al Consiglio de' Sessanta.

134. Se dopo avere deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 95. il Consiglio dei Sessanta ammette la denuncia, lo dichiara ne' seguenti termini = *La denuncia contro pel fatto di in data del, sottoscritta da è ammessa.* =

135. L'incolpato allora è chiamato: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, ed allorchè compare, è ascoltato nel luogo della sessione del Consiglio de' Sessanta.

136. Siasi l'imputato presentato, o no, il Consiglio dei Sessanta dichiara dopo questa dilazione se vi sia luogo o no all'esame della sua condotta.

137. Se il Consiglio de' Sessanta dichiara che vi è luogo ad esame, l'imputato è chiamato dal Consiglio de' Seniori: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni

intieri, e se comparisce è ascoltato nell'interno del luogo delle Sessioni di detto Consiglio.

138. Siasi o no presentato l'incolpato, il Consiglio de' Seniori, dopo questa dilazione, e dopo di aver deliberato nelle forme prescritte nell'articolo 106. pronuncia l'accusa, se vi ha luogo, e rimette l'accusato all'Alta Corte di Giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo senza alcun indugio.

139. L'accusa pronunciata contro un Membro del Corpo Legislativo porta seco la sospensione; se egli è assoluto dell'Alta Corte di Giustizia riassume le sue funzioni.

Promulgazione delle Leggi.

140. Il Direttorio Esecutivo fa apporre i Sigilli e pubblicare le Leggi, ed ogni altro Atto del Corpo Legislativo al termine di due giorni dopo che li hai ricevuti.

141. Deve apporre i sigilli, e promulgare dentro le ventiquattro ore le Leggi, e gli Atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un Decreto d'urgenza.

142. La pubblicazione delle Leggi, e degli Atti del Corpo Legislativo, si eseguisce colle seguenti formole = *In nome della Repubblica Ligure (Legge) o (Atto) del Corpo Legislativo.... il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge, o l'Atto Legislativo qui sopra espresso sia pubblicato, eseguito, e munito del Sigillo della Repubblica.* =

143. Le Leggi, il preambolo delle quali, non fa menzione che siano state osservate le forme prescritte in qu-

sto Capitolo ne' titoli de' Consiglj de' Sessanta e de' Seniori, non devono esseri promulgate dal Direttorio: la sua responsabilità per quest'oggetto dura anni quattro.

CAP. SETTIMO.

Potere Esecutivo

144. Il Potere Esecutivo è delegato a un Direttorio di cinque Membri eletti a scrutinio segreto dal Corpo Legislativo, che in tal caso fa le funzioni di Comizio Elettorale in nome della Nazione.

Il Governo Provvisorio stabilisce per la prima volta il modo dell'elezione dei Membri, che compongono il Direttorio.

Il Corpo Legislativo determina definitivamente il modo di detta elezione.

145. I Membri del Direttorio devono avere compita l'età di anni quaranta. Devono essere non astretti a celibato, ed esser domiciliati nel Territorio della Repubblica per dieci anni addietro, eccettuati gli assenti per missione pubblica.

146. Li Cittadini che sono stati Membri de' Collegj dell'antico Governo non possono essere eletti membri del Direttorio. Questa disposizione si estende anche alle cariche del Ministero.

147. Il Direttorio è rinnovato per quinto ogn'anno. Sono estratti a sorte successivamente i Membri, che devono uscire per i primi quattro anni.

148. I membri che sortono, non possono essere rieletti se non dopo l'intervallo di cinque anni di vacanza.

149. L'Ascendente, il Discendente in linea retta, i Fratelli, lo Zio, il Nipote, i Cugini in primo grado, gli Affini in questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo Membri del Direttorio, nè succedersi l'un l'altro, se non dopo due anni.

150. In caso di vacanza per morte, dimissione, o altro di uno de' Membri del Direttorio, il di lui successore è eletto dal Corpo Legislativo nel termine di dieci giorni.

151. Il Consiglio dei Sessanta è obbligato a proporre i Candidati nei cinque primi giorni, ed il Consiglio dei Seniori deve terminare l'elezione negli altri cinque giorni.

152. Il nuovo Membro resta eletto per il solo tempo, che rimaneva a quello, che ha rimpiazzato; se per questo tempo non oltrepassa i sei mesi, l'eletto resta in funzione sino alla fine del terzo anno.

153. Il Direttorio nomina il suo Presidente: deve questo rinnovarsi ogni due mesi.

154. Il Presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo s'indirizzano al Direttorio nella persona del suo Presidente.

155. Il Direttorio non può deliberare se non vi sono presenti almeno tre membri.

156. Il Direttorio sceglie fuori del suo seno un Segretario, che sottoscrive insieme col Presidente le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale ciascun Membro ha il diritto di far inserire il suo parere

ragionato; il Direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l'assistenza del suo Segretario; e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno dei Membri del Direttorio.

157. Il Direttorio provvede secondo le Leggi alla sicurezza interna, ed esterna della Repubblica

158. Può fare dei Proclami conformi alle Leggi, e per la loro esecuzione.

159. Dispone della Forza armata, ma in niun caso può comandarla, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi Membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto per corso di due anni immediatamente successivi al termine di dette funzioni.

160. Se il Direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione interna, o esterna contro la sicurezza dello Stato, può decretare mandati di arresto, e d'imprigionamento contro i presunti autori, o complici, acciocchè gli siano tradotti innanzi, e possa interrogarli. Deve però rimettergli, in caso che non fossero rilasciati, a' Tribunali competenti, e ciò dentro il termine di due giorni al più, sotto le pene, che sono stabilite contro i rei di detenzione arbitraria.

161. Il Direttorio nomina i Generali in Capo delle Forze Militari sia di terra, che di mare; ma non può sceglierli tra i parenti o congiunti di alcuno de' suoi Membri ne' gradi espressi nell'Articolo 149.

162. Il Direttorio invigila sull'esecuzione delle leggi, e se ne assicura nelle Municipalità, e nei Tribunali per mezzo di Commissarj da lui nominati.

163. Elege fuori del suo seno i Ministri, e gli revoca quando lo stima conveniente. Non può sceglierli al di sotto dell'età di anni trenta, nè fra Cittadini astretti a celibato, nè fra parenti, o congiunti de' suoi Membri ne' gradi enunciati nell'Articolo 149. Avranno questi un'indennità di lire quindici mila dell'attuale corso all'anno.

164. I Ministri corrispondono immediatamente coll'Autorità ad essi subordinate.

165. Il Corpo Legislativo determina le incumbenze, ed il numero de' Ministri, che non possono essere più di cinque.

166. I Ministri non formano un Consiglio. Sono rispettivamente responsabili dell'esecuzione delle Leggi, e degli ordini del Direttorio.

167. Niun Membro del Direttorio può sortire da territorio della Repubblica senza permissione del Corpo Legislativo, se non dopo due anni, ch'è uscito di carica.

168. Egli è obbligato durante questo intervallo di giustificare al Corpo Legislativo la sua residenza.

169. Gli articoli dal numero 127. al 139. inclusivamente relativi alla Garanzia del Corpo Legislativo, sono comuni ai Membri del Direttorio.

170. Nel caso, in cui più di due Membri del Direttorio fossero chiamati in giudizio; il Corpo Legislativo provvede nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio. Avrà luogo lo stesso provvedimento nel caso, che più di due Membri fossero impossibilitati ad esercitare le loro funzioni per malattia, o altra cagione.

171. Fuori dei casi espressi nella Costituzione, nè il Direttorio, nè alcuno dei suoi membri può essere citato a comparire, nè dall'uno, nè dall'altro Consiglio.

172. I Conti, ed i schiarimenti, che saranno dimandati al Direttorio da uno, o dall'altro Consiglio, devono darsi in iscritto.

173. Il Direttorio è obbligato in ciascun'anno a presentare in iscritto ad ambidue i Consiglj i conti delle spese, lo stato delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti; ed il progetto di quelle, che egli crede conveniente di accordare, o di riformare: deve altresì indicare gli abusi, che sono pervenuti a sua cognizione.

174. I Membri del Direttorio nell'esercizio delle loro funzioni non compariranno, che col distintivo nazionale, che è loro proprio. Questo è determinato dal Corpo Legislativo.

175. Il Direttorio ha la sua Guardia abituale: è pagata a spese della Repubblica, ed è composta di cento uomini.

176. Il Direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche, ove ha sempre il primo posto.

177. Ogni posto di Forza Armata deve al Direttorio ed a ciascuno de' suoi Membri, quando hanno il loro distintivo, gli onori Militari.

178. Il Direttorio risiede nello stesso Comune, in cui risiede il Corpo Legislativo.

179. I Membri del Direttorio avranno una indennità di lire ventimila, e saranno alloggiati nello stesso Palazzo:

I loro appartamenti saranno mobiliati senza lusso a spese pubbliche.

180. Il Direttorio può in ogni tempo invitare il Consiglio dei Sessanta a prendere in considerazione un oggetto. Può proporgli delle misure, ma non dei progetti, che abbiano forma di Legge.

CAP. OTTAVO.

Municipalità, Assemblee di Cantone, e Commissarj del Governo.

181. Vi è in ogni Comune una Municipalità.

182. Vi è in Genova una Municipalità composta di trenta Membri, i quali non si radunano che per nominare nel loro seno i Membri dei sei Comitati Municipali, nei quali vien divisa. Si radunano altresì nei casi, nei quali si riuniscono le Assemblee di Cantone.

183. Se i Membri della Municipalità suddetta si radunassero per altri oggetti fuori degli indicati nell'Articolo precedente si renderebbero colpevoli di delitto di lesa Nazione.

184. I Comitati Municipali, nei quali è divisa l'Amministrazione di Genova sono sei, e sono composti ognuno di cinque Membri. Questi sei Comitati sono i seguenti: cioè delle Contribuzioni, di Pubblica Beneficenza, degli Edili, de' Pubblici Stabilimenti, di Polizia, e Militare.

185. La Legge determina a quale Comitato debbano attribuirsi gli oggetti, che non fossero indicati nel pre-

sente articolo; può ancora rettificare, quando il bisogno lo chiegga, le rispettive incumbenze de' Comitati.

186. Li diversi comitati non possono comunicare fra di loro che per mezzo de' Ministri per gli oggetti, che potessero avere in comune; e rendono conto direttamente al Governo della loro Amministrazione. In caso di trasgressione di questo articolo si rendono colpevoli di lesa Nazione.

187. I detti Comitati sono soggetti nel rimanente alle regole stabilite nel presente Capitolo per le Municipalità.

188. Ogni Membro di Amministrazione Municipale deve avere compiti venticinque anni.

189. L'Ascendente, e il Discendente in linea retta, i Fratelli, lo Zio, ed il Nipote, e gli Affini negl'istessi gradi non possono simultaneamente essere Membri dell'istessa Amministrazione, nè succedersi se non dopo l'intervallo di un anno.

190. Non vi può essere nell'istessa Amministrazione più di un Cittadino astretto a celibato.

191. Sono esclusi dalle Municipalità quelli, che sono debitori, o in lite col Comune rispettivo.

192. I Membri delle Amministrazioni Municipali non possono essere rieletti alle medesime Amministrazioni, se non dopo l'intervallo di un anno.

193. Nel caso che venissero a mancare uno o più Membri nelle Amministrazioni Municipali per morte, o dimissione, o lite introdotta, come nell'Articolo 191., o per assenza oltre a un mese, o altra sia cosa, gli Ammi-

nistratori rimanenti possono rimpiazzarli con Cittadini di loro scelta sino all'elezioni seguenti.

194. Gli Amministratori Municipali restano in carica per tre anni; ogni anno se ne rinnova un terzo, e per i primi due anni si estraggono a sorte quelli, che devono sortire.

195. La Legge determina in numero de' Membri di ciascheduna Amministrazione Municipale, che non potrà mai essere minore di tre.

196. Le Amministrazioni Municipali sono incaricate 1. della conservazione de' fondi pubblici, e della riscossione dei redditi di quelli, secondo che la Legge prescrive: 2. di tutto ciò che riguarda le acque, le strade, l'annona, vettovaglie, ornato, spettacoli, sanità, porti, rade, confini, e pie istituzioni a norma della Legge; 3. di far osservare i regolamenti che la Legge prescrive per la guardia Nazionale, 4. di mantenere il buon ordine, e la tranquillità interna; 5. di vegliare alla sicurezza, e alla salubrità delle carceri: a questo oggetto scelgono dal loro seno due Inspettori, che visitino le carceri, e i luoghi d'arresto, e provvedino, perchè non sia, oltre il rigore della Legge, aggravata la condizione dei detenuti.

197. Le Municipalità possono corrispondere direttamente con i Ministri, con obbligo però di trasmettere ai Commissarj del Governo presso il Tribunale della Giurisdizione un duplicato di tutto ciò, che spediranno ai Ministri.

198. Ogni Municipalità è tenuta a render conto in ogni anno al Commissario del Governo.

199. Vi è in ciascun Cantone un'Assemblea di Cantone.

200. Le Assemblee di Cantone sono composte di un Membro di ciascuna Municipalità di Cantone eletto dalle medesime.

201. Nel Capo Luogo di ciascun Cantone risiederà un Giudice di Pace, il quale presiederà all'Assemblea del Cantone, quando questo è diviso in più Comuni.

202. Le Assemblee di un Cantone composto di un solo Comune non saranno altra cosa, che l'Assemblea Municipale.

203. Le Assemblee di Cantone sono incaricate della ripartizione delle contribuzioni, e di altri oggetti loro attribuiti dalla Legge. In alcun caso però non possono mai riunirsi senza la precedente convocazione del Commissario del Governo per ordine del Direttorio Esecutivo.

204. Queste Assemblee trasmettono copia dei loro Atti, e Deliberazioni al Governo, e al suo Commissario presso il Tribunale della Giurisdizione.

205. Ogni Amministrazione Municipale custodisce con esattezza il registro civico, il registro militare, ed il registro delle nascite, matrimonj, e morti di tutti gl'Individui del suo comune.

206. Le Amministrazioni Municipali, e le Assemblee di Cantone non possono modificare gli Atti del Corpo Legislativo, nè quelli del Direttorio Esecutivo, nè sospenderne l'esecuzione, nè ingerirsi in alcuna maniera, in ciò che appartiene al Potere Giudiziario.

207. Le Municipalità, e le Assemblee di Cantone non

possono tenere fra di esse alcuna corrispondenza sugli interessi generali della Repubblica. La loro corrispondenza è ristretta unicamente a quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla Legge.

208. I Commissarj del Governo sono incaricati: 1. a vegliare sopra i Tribunali, le Municipalità, e le Assemblee di Cantone, ed a richiedere l'osservanza delle Leggi, senza alcun diritto di censura; 2. a corrispondere coi Ministri per denunziare agli stessi le trasgressioni delle Autorità Costituite dalla Giurisdizione, e per trasmettere a queste gli ordini del Direttorio e dei Ministri; 3. a mandare ogni anno al Direttorio il ristretto de' conti delle Municipalità, ed Assemblee di Cantone delle rispettive Giurisdizioni, dopo averli verificati, e corredati, ove sia d'uopo d'osservazioni.

209. Il Corpo Legislativo determina le regole, e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni, affidate alle Municipalità, alle Assemblee di Cantone, ed alli Commissarj del Governo.

210. Il Commissario del Governo dopo tre anni dalla accettazione della Costituzione dovrà essere scelto dal Direttorio Esecutivo fra i Cittadini domiciliati da più di un anno nella Giurisdizione, ove deve risiedere: la sua età non può essere minore di anni trenta.

211. Il Corpo Legislativo fisserà lo stipendio di questo Commissario del Governo.

212. Le Amministrazioni Municipali, e le Assemblee di Cantone sono subordinate ai Ministri.

213. Ogni Commissario deve pubblicare ogni anno in

istampa i Conti della Giurisdizione.

214. I predetti corpi consegnano in ciascun semestre i protocolli all'Archivio della rispettiva Giurisdizione, nel quale ciaschedun Cittadino potrà prenderne comunicazione.

CAP. NONO. POTERE GIUDIZIARIO

Disposizioni generali

215. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal Corpo Legislativo, nè dal Potere Esecutivo.

216. I Giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del Potere Legislativo, nè fare alcun regolamento.

217. Non possono arrestare, o sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare innanzi loro gli Amministratori Pubblici a cagione delle loro funzioni.

218. Nessuno può essere sottratto alla giurisdizione del Giudice che la Legge gli assegna, nè in forza di alcuna Commissione nè per altri titoli fuori di quelli, che sono determinati da una legge anteriore.

219. L'amministrazione della giustizia per tutto il Territorio Ligure è gratuita.

220. I Giudici non possono essere destituiti, che per prevaricazione legittimamente provata, nè sospesi se non per accusa ammessa legalmente. In questi casi il giudizio appartiene al Tribunal di Cassazione.

221. L'Ascendente, il Discendente, il Fratello, lo Zio, il Nipote, i Cugini, e gli Affini in questi rispettivi gradi, non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.

222. Le Sessioni de' Tribunali sono pubbliche. I Giudici deliberano in secreto. Le sentenze si pronunziano

ad alta voce, e sono motivate sul fatto, e sulla Legge, e non mai sulle autorità nè su gli esempj.

223. Il Codice delle Leggi Civili, e Criminali è uniforme per tutta la Repubblica. Il Corpo Legislativo è incaricato di formare, e mandare ad esecuzione questi due Codici nel termine di un anno dal giorno della sua installazione.

La Repubblica non conosce altro potere giudiziario, che quello stabilito dalla Costituzione.

224. Non si può impedire ad alcun di far decidere sulle sue differenze per mezzo d'arbitri scelti dalle parti.

225. Le decisioni di questi arbitri non ammettono appello, nè lasciamo luogo a ricorso di nullità, o di revisione, a meno che le Parti non abbiano fatte espressamente queste riserve.

226. Vi è ogni Cantone un Giudice di Pace almeno che risiederà nel Capo-luogo del Cantone. Durerà in carica un anno: e potrà essere rieletto indefinitamente.

227. Il Corpo Legislativo può accrescere il numero de' Giudici di Pace secondo il bisogno; e in questo caso determina la loro rispettiva residenza.

228. La Legge determina gli oggetti su i quali i Giudici di Pace decidono senza rimedio d'appellazione. Determina quelli ancora ne' quali essi decidono appellabilmente.

229. Vi sono dei Tribunali particolari per il commercio di terra e di mare. La Legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

230. Non vi è alcuna Camera, o Corporazione di commercio, o che rappresenti in qualunque maniera gli interessi del commercio

231. Gli affari su dei quali i Giudici di Pace, e i Tribunali di commercio non possono giudicare nè senza appello, nè con appello, sono portati immediatamente innanzi ai Giudici di Pace per essere conciliati. Se il Giudice di Pace non può conciliarli, li rimette al Tribunale Civile.

232. Vi è in ciascuna Giurisdizione un Tribunale Civile e Criminale composto di tre membri. Il numero di detti membri può dal Corpo Legislativo essere aumentato nelle Giurisdizioni, la popolazione delle quali eccede il numero di 50. mila anime. In questo caso però il Tribunale è sempre diviso in Sezioni composte di tre membri.

233. Il Corpo Legislativo determinerà il resto circa l'organizzazione del Potere Giudiziario dentro il termine di due mesi dalla sua installazione.

L'attuale organizzazione è provvisoriamente conservata.

234. Vi saranno due Corpi di Giurati in materia Criminale, uno di accusa, e l'altro di Giudizio. La Legge determina le loro funzioni, e organizzazione.

Giustizia Correttiva, e Criminale.

235. Nessuno può essere arrestato, se non per essere condotto innanzi a chi è incaricato della Polizia; e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto se non è

colto in flagranti o in virtù di un mandato d'arresto degli Ufficiali di Polizia, o del Direttorio Esecutivo nei casi dell'Articolo 160. o di un ordine d'imprigionamento di un Tribunale, o di un decreto di accusa del Corpo Legislativo nei casi in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

236. Affinchè l'ordine d'arresto possa essere eseguito conviene: 1. che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge in conformità della quale viene ordinato; 2. che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

27. Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi a chi è incaricato della Polizia, sarà esaminata al più tardi in termine di ventiquattro ore.

238. Se risulta dall'esame non esservi motivo d'incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: se vi è motivo di mandarla alla casa d'arresto vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

239. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti que' casi nei quali la Legge permette di restar libero sotto cauzione.

240. Nessuna persona nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può essere condotta, o detenuta, se son nei luoghi legalmente, e pubblicamente designati per case d'arresto, di giustizia, o di detenzione.

241. Nessun Custode o Carceriere può ricevere o ritenere alcuna persona se non in virtù di un mandato d'ar-

resto, giusta le forme prescritte dagli articoli 235. e 236, di un ordine d'imprigionamento, di un Decreto di accusa o condanna a prigionia o a detenzione correzionale, e senza che l'abbia trascritto nel suo registro.

242. Il Custode o Carceriere dovrà presentare la persona del detenuto all'Ufficiale Civile della casa di detenzione tutte le volte che ne sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarlo.

243. La presentazione della persona detenuta non potrà ricusarsi a' suoi Parenti, ed Amici, che esibiranno un ordine dell'Ufficiale Civile, il quale sarà sempre tenuto d'accordarlo a meno che il Custode, o Carceriere non produca un ordine del Giudice trascritto sopra il suo registro, di tenere la persona arrestata in segreto.

244. Ogni Uomo qualunque sia la sua carica, o il suo impiego fuori di quelli, a' quali la Legge dà il diritto d'arresto, che darà, segnerà, eseguirà, o farà eseguire l'ordine d'arrestare un individuo, o chiunque anche in caso d'arresto autorizzato dalla Legge, condurrà, o riceverà, o riterrà un individuo in luogo di detenzione, non pubblicamente, e legalmente designato, e tutti i Custodi e Carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

245. Ogni rigore impiegato nell'arresto, detenzione, esecuzione oltre a quello prescritto dalla Legge, è un delitto.

246. Le prigionie per gli accusati sono luoghi di custodia e non di pena; devono tenersi separati dagli altri i

prigionieri prevenuti di furto, di assassinio, o di altri delitti infamanti.

247. Le prigioni devono avere tutti i comodi che esige l'Umanità, e si devono avere per i prigionieri tutti quei riguardi, che si possono combinare colla sicurezza della persona detenuta.

248. I Tribunali, che presiedono alle prigioni, i Carcerieri e gl'inservienti devono prestarsi, sotto pena di delitto di sevizie, a tutte le dimande ragionevoli dei detenuti.

CAP. DECIMO.

Tribunale di Cassazione.

249. Vi è per tutta la Repubblica un Tribunale di Cassazione: è composto di nove Membri, i quali si eleggono dal Corpo Legislativo a scrutinio secreto nel modo che sarà prescritto dalla Legge, e per la prima volta dal Governo Provvisorio. Questo Tribunale pronunzia 1. sulle dimande di nullità contro i giudizi inappellabili proferiti dai Tribunali; 2. sulle dimande di rimandare un giudizio da un Tribunale all'altro a motivo di sospetto legittimo, e di sicurezza pubblica; 3. Sulle quistioni d'incomprensione, e di nullità negli affari Criminali, e sugli atti d'accusa contro un Tribunale intiero.

250. Il Tribunale di Cassazione non può in alcun caso giudicare del merito delle cause, ma esso annulla i giudicati, quando ne' processi sono state violate le forme, o quando i giudicati contengono espressa contravvenzione

alla Legge, e rimette il merito della causa al Tribunale, che deve prenderne cognizione.

251. Allorchè dopo un'annullazione, il secondo giudizio sopra il merito è attaccato co i medesimi mezzi del primo, la quistione non può più essere agitata nel Tribunale di Cassazione senza essere stata sottomessa al Corpo Legislativo, che fa una Legge, a cui il tribunale di Cassazione è obbligato di conformarsi. Ogni anno questo Tribunale invia ai due Consiglij una Deputazione, che presenta loro lo stato de' giudizi pronunziati colla nota in margine, il testo della Legge, che ha determinato il giudizio.

252. Vi è presso il Tribunale di Cassazione un Commissario del Governo; per mezzo di questo il Direttorio denuncia al detto Tribunale, senza pregiudizio del diritto delle Parti interessate, gli atti per mezzo de' quali i Giudici hanno oltrepassato i loro poteri. Il Tribunale annulla questi Atti, e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunciato al Corpo Legislativo, il quale fa il decreto di accusa dopo di aver intesi, e citati gli incolpati.

253. Il Corpo Legislativo non può annullare li Giudizj del Tribunale di Cassazione, può però procedere personalmente contro i Giudici, che avessero prevaricato.

254. Questo Tribunale si rinnova ogni anno per terzo.

CAP. UNDECIMO

Alta Corte di Giustizia

255. Vi è un'Alta Corte di Giustizia per giudicare le accuse ammesse dal Corpo Legislativo sia contro i suoi proprj Membri, sia contro quelli del Direttorio Esecutivo. L'Alta Corte di Giustizia è composta di cinque Giudici, di due Accusatori Nazionali, e di Alti Giurati nominati dai Comizj Elettorali delle Giurisdizioni.

256. L'Alta Corte di Giustizia non si forma, che in virtù di un Proclama del Corpo Legislativo pubblicato dal Consiglio de' Sessanta. Essa si forma, e tiene le sue Sessioni nel luogo designato dal Proclama. Questo luogo non può essere più vicino di dieci miglia a quello ove risiede il Corpo Legislativo.

257. Quando il Corpo Legislativo ha proclamato la formazione dell'Alta Corte di Giustizia, il Tribunale di Cassazione nomina quindici Cittadini in una Sessione pubblica, e fra questi ne elegge cinque a scrutinio secreto, che sono i cinque Giudici dell'Arte Corte di Giustizia. Essi scelgono fra di loro un Presidente.

258. Il Tribunale di Cassazione nomina nella medesima Sessione per via di scrutinio secreto alla maggioranza assoluta de' voti due de' suoi Membri per fare presso l'Alta Corte di Giustizia le funzioni di Accusatori Nazionali.

259. Gli Atti di accusa sono stesi dal Consiglio dei

Sessanta.

260. Le Assemblee Elettorali d'ogni Giurisdizione nominano tutti gli anni due Giurati per l'Alta Corte di Giustizia.

261. Il Direttorio fa stampare, e pubblicare dopo un mese dall'epoca delle elezioni, la lista dei Giurati nominati per l'Alta Corte di Giustizia.

CAP. DUODECIMO

Della Forza Armata.

262. La forza armata è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione della Legge.

263. La forza armata è essenzialmente ubbidiente. Nessun Corpo Armato può deliberare.

264. Essa si distingue in Guardia Nazionale, ed in Truppa assoldata.

265. Il Territorio della Repubblica è diviso in sette fino a dieci Divisioni Militari comandate ciascuna da un Ufficiale di Truppa di linea. Il Corpo Legislativo determinerà il numero, l'estensione, e la forza di ciascuna divisione.

Della Guardia Nazionale.

266. La Guardia Nazionale è composta di tutti i Cittadini, e Figli dei Cittadini in istato di portare le armi.

267. La sua organizzazione, e disciplina è eguale per

tutta la Repubblica. Essa è determinata dal Corpo Legislativo. I Liguri, che sono atti a portar le armi non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non ci sono scritti al ruolo della Guardia Nazionale.

268. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non hanno luogo che relativamente al servizio, ed in tempo della sua durata

269. Il Comando della Guardia Nazionale di una Giurisdizione non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

270. Comando della Guardia Nazionale nel Comune di Genova non può esser abitualmente affidato ad un solo Cittadino.

271. Se si giudica necessario di radunare la Guardia Nazionale di uno, o più Giurisdizioni il Direttorio Esecutivo può nominare un Comandante temporaneo finchè dura l'urgenza.

272. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale sono eletti a tempo dai Cittadini, che la compongono, e non possono essere rieletti, che dopo l'intervallo fissato dal Corpo Legislativo.

273. In ogni Cantone vi è un Capo della Guardia Nazionale eletto da' suoi Fratelli d'armi.

274. Ogni volta, che la Guardia Nazionale è comandata in nome della Legge, non può dispensarsi dall'ubbidire.

275. In caso di pericolo imminente qualunque Amministrazione Municipale richiede, ed ottiene la Guardia Nazionale dai Cantoni limitrofi; ma allora tanto l'Ammi-

nistrazione Municipale, che ha richiesto, quanto i Capi della Guardia Nazionale, devono con sollecitudine renderne conto al Commissario del Governo, e questo al Direttorio.

Della Truppa assoldata.

276. La Repubblica mantiene anche in tempo di pace una truppa assoldata di Terra, ed una Forza Armata di Mare.

277. La Truppa si forma per arruolamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo, che la Legge determina.

278. I Comandanti in Capo non sono nominati che in caso di guerra. Ricevono dal Direttorio Esecutivo delle Commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste Commissioni si limita ad una Campagna, ma possono essere prorogate.

279. La Truppa, e Marineria assoldate sono sottomesse a Leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per la natura delle pene.

280. Nessuna parte della Guardia Nazionale, nè della Truppa assoldata può agire per servizio interiore della Repubblica, che sulla requisizione in iscritto delle Autorità costituite nelle forme prescritte dalla Legge.

281. Nulladimeno il Corpo Legislativo determina i mezzi di assicurare colla Forza Armata l'esecuzione delle Leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il Territorio Ligure. Niun Corpo di Truppa straniera può esser introdotto sul Territorio della Repubblica senza il

previo consenso del Corpo Legislativo.

CAP. DECIMOTERZO.

Delle Contribuzioni

282. Continua il pagamento delle consuete imposizioni, finchè sia messo in attività un sistema Daziario uniforme per tutta la Repubblica: ad eccezione però delle imposizioni, che sono abolite dalla presente Costituzione.

283. È abolita ogni imposizione sul Grano, e sul Vino, che si consumano dentro il Territorio della Repubblica: sono però eccettuati i Liquori, e i Vini forestieri.

284. Il Corpo Legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle contribuzioni dirette per quel tempo, ed in quel modo, che meglio assicuri il vantaggio della Repubblica.

285. Il Corpo Legislativo stabilisce ogni anno una imposizione personale; essa non deve cadere sopra quelli, che non possiedono se non il necessario; gli altri devono portarla in proporzione delle loro facoltà.

286. Il Corpo Legislativo stabilisce qualunque genere di contribuzione, che da esso si reputa più opportuna: ma fra le ordinarie dovrà stabilirne una Territoriale. Tutti i beni di qualunque natura siano, inclusi i beni Ecclesiastici, che esistono nel Territorio della Repubblica, vi sono soggetti senza eccezione.

287. Il Corpo Legislativo estenderà il Porto-franco a

tutti i punti i più convenienti del Territorio della Repubblica. Potrà ancora sopprimerlo intieramente. In ogni caso formerà un sistema daziario, che provvegga alla indennità della cassa Nazionale.

288. Il Direttorio dirige la percezione delle contribuzioni, e veglia sulle medesime, ed il loro introito: dà a questo effetto tutti gli ordine necessarj.

289. I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni, di tutte le rendite pubbliche, ed il conto generale delle spese pubbliche, si stampano ogni anno.

290. Le liste di queste spese, ed introiti sono classificate secondo la loro natura. Esse esprimono le somme introitate, e le spese fatte ogni anno in ciascuna parte dell'Amministrazione generale.

291. Le Amministrazioni non possono nella ripartizione accrescere o diminuire le contribuzioni fissate dal Corpo Legislativo, nè deliberare o permettere senza esservi autorizzate da esso, alcun imprestito locale, a carico de' Cittadini della Giurisdizione, o del Comune.

292. Il solo Corpo Legislativo ha diritto di regolare la fabbricazione, ed emissione d'ogni specie di moneta, di fissarne il valore, ed il peso, e di determinarne il tipo.

293. Il Direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli Uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria Nazionale.

294. Vi sono tre Commissarj della Tesoreria Nazionale eletti dal Consiglio dei Seniori sopra una lista di

nove, che sarà presentata dal Consiglio de' Sessanta. Continuano nelle loro funzioni per tre anni. Se ne cambia uno ogni anno, e può essere confermato una sola volta per altri tre anni: dopo questa conferma non può essere rieletto, che dopo la vacanza di due anni almeno.

295. I Commissarj della Tesoreria Nazionale sono incaricati; 1. di vegliare sulla riscossione di tutti i denari Nazionali; 2. di ordinare il giro dei fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll'assenso del Corpo Legislativo, mediante la firma di due di loro almeno: 3. di tenere un conto aperto d'introito ed esito col Ricevitore delle contribuzioni dirette d'ogni Giurisdizione, e coi diversi Pagatori distribuiti nelle Giurisdizioni; 4. di mantenere con detti Ricevitori e Pagatori, colle Agenzie, ed Amministrazioni, la corrispondenza necessaria per assicurare l'introito esatto, e regolare delle pubbliche rendite.

296. Non possono far eseguire alcun pagamento sotto la pena di prevaricazione se non in virtù: 1. di un decreto del Corpo Legislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto: 2. di un ordine del Direttorio entro i limiti delle somme che lascia a sua disposizione il Corpo Legislativo: 3. di un mandato sottoscritto dal Ministro, a cui spetta questo genere di spesa. Questo mandato deve esprimere la data delle decisioni del Direttorio, e dei Decreti del Corpo Legislativo che autorizzano il pagamento.

297. Gli esattori delle contribuzioni dirette in ogni Giurisdizione, le diverse Agenzie Nazionali, e i Pagatori

nelle Giurisdizioni devono trasmettere alla Tesoreria i loro conti rispettivi. La Tesoreria Nazionale li verifica, e se li trova esatti li approva.

298. Il Corpo Legislativo elegge fuori del suo seno tre Censori sopra una lista di nove individui da presentarsi al Consiglio de' Seniori, come si prescrive per i Commissarj della Tesoreria Nazionale, perchè adempiano le incombenze delle quali parlano gli articoli seguenti.

299. Il Conto generale delle entrate, e delle spese della Repubblica munito degli attestati, e ricapiti giustificativi, è presentato da' Commissarj della Tesoreria ai Censori, che lo verificano, e se regge lo approvano.

300. I Censori della Contabilità se vengono in cognizione colle loro osservazioni di qualche abuso, sono tenuti d'informarne il Corpo Legislativo, e di proporre nei loro rapporti le misure convenevoli agli interessi della Repubblica.

301. Il Bilancio de' conti approvato da' Censori è reso pubblico colle stampe.

302. Terminato l'oggetto di loro incumbenza cessa la loro funzione, e sono indennizzati, come determina il Corpo Legislativo.

303. I Commissarj della Tesoreria, ed i Censori del conto non possono essere sospesi, o dimessi dal loro Ufficio, se non dal Corpo Legislativo; ma nell'intervallo, fra le due sedute del Corpo Legislativo, il Direttorio può sospendere e sorrogare provvisionalmente uno de' Commissarj della Tesoreria Nazionale, con obbligo però di farne rapporto all'uno, e all'altro Consiglio tosto che ri-

pigliano le loro funzioni.

CAP. DECIMOQUARTO

Istruzione Pubblica.

304. La Repubblica prende cura dell'istruzione dei suoi Cittadini.

305. In ogni Cantone vi è almeno una Scuola Primaria, nella quale i fanciulli imparano a leggere, scrivere, gli Elementi del calcolo, i principj della Morale, e la Costituzione.

306. La Repubblica provvede agli emolumenti dei Direttori di queste Scuole Primarie nel modo, che si determina dal Corpo Legislativo.

307. I Direttori sono eletti dalle rispettive Assemblee di Cantone per un triennio, possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.

308. I Commissarj del Governo, intese le rispettive Municipalità, propongono al Corpo Legislativo i Comuni ne' quali è utile stabilire delle nuove Scuole, o migliorare le Scuole superiori alle primarie, avuto riguardo alla località, ed alla Popolazione.

309. Il Corpo Legislativo determina il numero, ed il luogo tanto delle Scuole primarie quanto delle superiori.

310. Le rispettive Assemblee di Cantone ne eleggono i soggetti.

311. Il Corpo Legislativo è incaricato di formare un piano per tutti i stabilimenti di pubblica Istruzione, Edu-

cazione, e Studio; questo piano deve essere uniforme in tutta la Repubblica. Il Corpo Legislativo prescrive pure il numero dei Professori, ne determina gli stipendj, e i requisiti.

312. Evvi per tutta la Repubblica un solo istituto Nazionale incaricato a raccogliere le scoperte, ed a perfezionare le Arti, e le Scienze, principalmente l'Agricoltura, e la Navigazione, per le quali si stabiliscono ovunque si crederà più opportuno delle pubbliche Scuole, onde portarle al maggior grado di perfezione in tutta l'estensione della Repubblica.

313. I Professori dell'Istituto Nazionale sono eletti dal Direttorio. Quelli di qualunque Accademia, o Università, che esistesse in qualunque Giurisdizione della Repubblica sono pure eletti dal Direttorio sulla presentazione di una lista tripla, e che sarà formata dal predetto Istituto. Il Corpo Legislativo stabilisce, e sanziona il piano delle elezioni per gli uni e per gli altri.

314. I diversi stabilimenti di pubblica Istruzione non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, o di amministrativa corrispondenza.

315. Tutte le lascite destinate al mantenimento di pubbliche scuole, e di Collegj particolari per l'educazione della Gioventù sono applicate agli oggetti contenuti nel presente Articolo. Salva però l'indennità di quegl'Individui che avessero in loro favore una particolare chiamata.

316. Le pubbliche Scuole, che già esistono in qualche Comune della Repubblica, vi saranno conservate con le

loro Lascite rispettive, le quali saranno amministrate dalla Municipalità del Comune. Saranno però soggette al presente Regolamento.

317. Vi è un Istituto Militare Nazionale nel luogo creduto dal Corpo Legislativo più opportuno. Vi sono nella Repubblica Scuole Militari subalterne. Il Corpo Legislativo ne determina il numero, ed i luoghi, e ne approva le rispettive organizzazioni.

318, I Cittadini possono formare degli Stabilimenti d'Istruzione e di educazione, e formare Società per concorrere al progresso delle Scienze, e delle Arti: Le Autorità costituite vegliano sopra questi stabilimenti.

319. Dal Corpo Legislativo si stabiliscono delle Feste Nazionali in tutta la Repubblica per mantenere la fraternità fra i Cittadini, e per affezionarli alla Costituzione. Vi sarà particolarmente una gran Festa generale nel giorno 14. Giugno di ciascun anno, che rammemori al Popolo Ligure la sua rigenerazione.

CAP. DECIMOQUINTO.

Relazioni Estere.

320. Il Direttorio Esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli Agenti diplomatici, incaricati o di risiedere stabilmente presso le Potenze Estere; o d'intavolare particolari negoziazioni.

321. La Guerra non può essere decisa, se non con un Decreto del Corpo Legislativo sulla proposizione forma-

le, e necessaria del Direttorio Esecutivo.

322. I due Consiglij concorrono nelle forme ordinarie al Decreto, col quale vien decisa la Guerra.

323. In caso di ostilità imminenti, o cominciate, di minacce, o preparativi di Guerra contro la Repubblica Ligure, il Direttorio è tenuto d'impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il Corpo Legislativo.

324. Può suggerire l'accrescimento di forze, e le nuove disposizioni Legislative, che le circostanze potessero esigere.

325. Il solo Direttorio può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di Terra, e di Mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di Guerra.

326. È autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cioè armistizj, naturalizzazioni, e trattati preliminari di Pace.

327. Il Direttorio conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere con le Potenze Estere in nome della Repubblica tutti i Trattati di Pace, di Alleanza, di Tregua, di Neutralità, di Commercio, ed altre Convenzioni, che stima necessarie al bene della Repubblica: e ciò anche per mezzo di Agenti Diplomatici da lui nominati.

328. Nessun trattato, o Convenzione è valida, nè può eseguirsi o aver forza, se non dopo la ratifica del Corpo Legislativo, il quale può tenere secreto, quando lo stimi opportuno, qualche articolo: questo però non potrà essere contrario agli Articoli palesi, e dovrà essere pubblicato al più presto possibile.

329. L'uno e l'altro Consiglio deliberano in secreto, ossia in Comitato Generale, sopra la guerra, e la pace.

CAP. DECIMOSESTO.

Riforma della Costituzione.

330. Se l'esperienza facesse conoscere gli inconvenienti di qualche articolo della Costituzione, il Consiglio de' Seniori ne proporrà la revisione.

331. La proposizione del Consiglio de' Seniori è in questo caso sottomessa alla ratifica del Consiglio de' Sessanta.

332. Allorchè nello spazio di nove anni la proposizione del Consoglio de' Seniori, ratificata da quello de' Sessanta, sarà stata fatta in tre epoche diverse lontane almeno tre anni una dall'altra, si convocherà un'Assemblea di Riforma.

333. Per la prima volta però basta una sola proposizione del Consiglio dei Seniori, ratificata da quello dei Sessanta, e può l'assemblea di Riforma convocarsi dopo il terzo anno della Repubblica.

334. Quando ha luogo l'Assemblea di Riforma si fa nella seguente maniera.

335. Il Consiglio dei Sessanta ne dà l'avviso al Direttorio il quale fa radunare senza ritardo i Comizj Primarj per la formazione dei Comizj Elettorali, che dovranno eleggere al più presto possibile i Membri dell'Assemblea di Riforma in quella maniera medesima, nella quale

si eleggono i Membri del Corpo Legislativo.

336. I Membri dell'Assemblea di Riforma si mandano da diversi Distretti in quella stessa proporzione, che si osserva per la formazione del Corpo Legislativo. Avranno gli stessi requisiti dei Membri del Consiglio dei Seniori.

337. L'assemblea di Riforma è composta di Sessanta Membri.

338. I Cittadini che sono Membri del Corpo Legislativo non possono essere nè Elettori, nè Deputati di Riforma.

339. Il Consiglio de' Seniori stabilisce il luogo ove radunasi l'Assemblea di Riforma, che dovrà essere in distanza non minore di quindici miglia dalla Residenza del Corpo Legislativo.

340. L'assemblea ha la facoltà di cambiare il luogo della sua Residenza, non violando però le Leggi della distanza prescritta nell'articolo precedente.

341. Quest'Assemblea non esercita alcuna Funzione Legislativa, nè di Governo; ma si limita alla Riforma dei soli articoli costituzionali indicati dal Corpo Legislativo, e che le vengono trasmessi in iscritto dal Direttorio.

342. I Membri dell'Assemblea di Riforma deliberano in comune, e propongono la Riforma entro il termine di giorni trenta al più.

343. Quest'Assemblea dirige immediatamente ai Comizi primarj il progetto di Riforma da Essa stabilito, e subito spedito il progetto l'Assemblea è disciolta.

344. I Comizj Primarj accettano, o rigettano colla plu-

ralità de' voti le proposte Riforme. Questi Comizj non durano più di tre giorni.

345. La Costituzione resta nel suo pieno vigore, anche in ordine agli articoli sottoposti a revisione fino a tanto che non sia accettata da' Comizj la Riforma proposta.

346. I Membri dell'Assemblea di Riforma ricevono un'indennizzazione di lire dodici del corso attuale al giorno.

347. Finchè durano le loro funzioni non possono essere chiamati in Giudizio se non per decreto della stessa Assemblea.

348. In nessun tempo possono essere chiamati in Giudizio per rendere conto di quello, che hanno detto, o scritto nell'esercizio della loro incumbenza.

349. L'Assemblea di Riforma non interviene ad alcuna cerimonia. Ha il diritto di Polizia nel luogo della sua residenza, e nel circondario che essa determina.

350. Le sue sessioni sono pubbliche, e si regolano come quelle del Corpo Legislativo. Chi è escluso dall'essere Membro del Corpo Legislativo, è escluso dall'essere Membro dell'Assemblea di Riforma.

CAP. DECIMOSETTIMO.

Disposizioni Generali.

351. I Fedecommissi, Primogeniture, e Sostituzioni di qualunque specie, e denominazione sono incompati-

bili colla presente Costituzione. Non è più lecito d'instaurarne per l'avvenire.

352. Il Corpo Legislativo determina dentro un anno il modo di soppressione dei Fedecommissi già esistenti.

353. Resta abolito il così detto gius di Avvocazione in tutta la sua estensione.

354. In tutti gli atti pubblici sarà inscritta l'Era della Repubblica Ligure, che comincia il giorno 14. Giugno 1797.

355. Tutti i Funzionari Pubblici avranno un distintivo che sarà determinato dalla Legge.

356. La Legge pure determina quali Funzionarj Pubblici debbano avere un'indennità, e a quale somma debba scendere.

357. Non esiste fra i Cittadini alcuna superiorità, fuori che quella de' Funzionarj pubblici; e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

358. I Cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei Comizj primarj, o nelle Assemblee Comunali, e nelle forme stabilite dalla Costituzione.

359. Ogni Individuo può presentare petizioni alle Autorità costituite. Molti Individui possono presentarne, purchè siano sottoscritte da ognuno. Niuna associazione può presentarne collettivamente, fuorchè le Autorità Costituite, e solamente per oggetti relativi alle loro incumbenze. Nessuno Individuo, nè alcuna particolare associazione può fare a nome del Popolo petizioni, o rappresentanze, e molto meno arrogarsi la qualificazione di Popolo Sovrano. La contravvenzione a quest'articolo è

un attentato contro la sicurezza pubblica, ed i contravventori saranno arrestati, e processati a norma della Legge.

360. Ogni attruppamento armato è un attentato contro la sicurezza pubblica, e deve essere immediatamente disperso colla Forza armata.

361. Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere disperso, prima per via di comando verbale, quindi colla Forza Armata, se è necessario.

362. Più Autorità Costituite non possono riunirsi per deliberare insieme: nessun atto emanato da tale unione può essere eseguito.

363. Nessuno può portare insegne, che conservino la memoria di funzioni anteriormente esercitate o di servizi prestati.

364. Nessun cittadino può rinunciare nè in tutto, nè in parte all'indennizzazione, o salario, che gli è accordato dalla Legge a cagione delle pubbliche funzioni.

365. I Cittadini che ricusano le pubbliche cariche senza legittima causa da dichiararsi dal Corpo Legislativo, sono considerati indifferenti al bene della Patria.

366. Avvi nella Repubblica uniformità di pesi, di misure e di monete.

Il Corpo Legislativo farà eseguire la disposizione di questo Articolo il più presto, che si potrà.

367. Non vi sono luoghi immuni dalle esecuzioni della giustizia nel Territorio della Repubblica.

368. La casa di ogni Cittadino è un asilo inviolabile: niuno può entrarvi, fuorchè ne' casi d'incendio, d'inon-

dazione, o di chiamate, che vengano dall'interno della casa.

369. Può entrarvi la Forza Armata in caso di rissa, o di tumultuario, o sospetto attruppamento; o ancora per eseguirvi gli ordini delle Autorità costituite, diretti contro qualche individuo, che sia stato precedentemente accusato, e decretato di cattura, a norma delle Leggi: il tutto sotto la responsabilità delle Autorità costituite, che hanno dato l'ordine dell'arresto.

370. È proibita ogni visita domiciliare, ed ogni esecuzione civile in tempo di notte. Sono permesse di giorno, in virtù della Legge, e per la persona, e l'oggetto espressamente indicato nell'atto, che ordina la visita, o l'esecuzione.

371. Non possono formarsi corporazioni, nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

372. Nessuna assemblea di Cittadini può qualificarsi per Società Popolare.

373. Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche può corrispondere con altre, nè aggregarsi ad esse, nè tenere sessioni pubbliche composte di Associati, o di Assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, e di eligibilità, nè arrogarsi diritto di esclusione nè far portare a' suoi Membri alcun segno esteriore della loro associazione.

374. Non vi è privilegio, nè Maestranza nè Corporazione, nè diritto di Collegio, o privativa di Arti, Mestieri, o Professioni, nè limitazione alla libertà del Commercio, all'esercizio delle Arti, e Industria di qualunque spe-

cie, e particolarmente dell'Arte Tipografica. Sono comprese in questo Articolo le corporazioni di Famiglia.

375. Provvisionalmente restano nello stato, in cui si trovano i Collegi, e le Corporazioni indicate. Il Corpo Legislativo è incaricato di trovare i mezzi più convenienti di accordare le soppressioni colle indennità, che saranno giuste in favore di quelli individui, che venissero a soffrire indebitamente del danno nello scioglimento di detti Corpi, e ciò dovrà eseguire fra il termine di un anno al più.

376. Qualunque privilegio esclusivo in questo genere, quando le circostanze lo rendono necessario è essenzialmente provvisoriale, e non ha effetto, che per un anno, se pure non è formalmente rinnovato. Non potrà però prolungarsi in qualunque caso oltre il termine di anni dieci.

377. La Legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, la salute dei Cittadini, e la fede pubblica. L'ammissione all'esercizio di queste professioni non può però giammai dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.

378. Il Corpo Legislativo deve provvedere alla ricompensa degl'Inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro Scoperte, o Produzioni.

379. I Padri di dieci Figli viventi avranno una gratificazione da determinarsi dal Corpo Legislativo.

380. Gli Stranieri stabiliti, o no nel Territorio della Repubblica Ligure succedono nelle eredità de' loro parenti Stranieri o Liguri. Essi possono contrattare, acqui-

stare, e ricevere beni stabili nel Territorio della Repubblica, e disporne come i Cittadini Liguri in tutte quelle maniere, che sono autorizzate dalle Leggi. Queste disposizioni però avranno luogo soltanto rispetto a quelle Nazioni che hanno adottate le medesime disposizioni verso della Nazione Ligure.

381. Non può essere impedito a chi che sia di dire, scrivere, far stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno può essere responsabile di quel che ha scritto o pubblicato colle stampe, o in qualunque altra maniera, se non nei casi preveduti dalla legge. Per questi l'Autore, o lo Stampatore saranno responsabili.

382. La Repubblica Ligure per gli effetti civili, politici ed economici non riconosce che i Poteri Costituzionali, nè altre Leggi fuori di quelle, che emanano dal suo Corpo Legislativo. Queste Leggi sono le stesse per tutti i Cittadini senza alcuna distinzione.

383. La Nazione Ligure proclama, come garante della fede pubblica, che, dopo un'alienazione legalmente consumata di Beni Nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'Acquirente legittimo non può esserne spogliato da qualunque terzo, salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal Tesoro Nazionale, qualora vi sia luogo.

384. Non vi sono nella Repubblica esenzioni, nè private nè privilegj di alcuna sorta, che esimano alcun Cittadino dagli oneri comuni agli altri, o rivolgano a vantaggio privato i diritti, che sono comuni.

385. Nella Repubblica Ligure non vi sono distinzioni di nobiltà, di cavalleria, d'ordini, di nascita, o di alcun'altra maniera possibile.

386. Non vi sono giurisdizioni, nè diritti feudali, nè titoli, nè denominazioni o prerogative che ne derivano.

387. Nessuno dei Poteri instituiti dalla Costituzione ha il diritto di alterarla, salvo le riforme, che potranno esservi fatte secondo la disposizione del Capitolo 16.

388. Il debito Pubblico è un carico sacro per la Nazione. I fondi, ed introiti della Repubblica sono ipotecati per sicurezza di tutti i suoi creditori.

389. Si dichiara soppressa, come incompatibile colla unità della Repubblica, e colla Sovranità del Popolo, qualunque Giurisdizione Civile, e Criminale della Banca di S. Giorgio, e la proprietà, e l'amministrazione delle Gabelle in essa transfuse dall'antico Governo.

390. Sarà dal Corpo Legislativo determinato l'interesse annuale da corrispondersi per l'indennità dei Luogatarj, prendendo per termine medio la rendita de' Luoghi di dieci anni addietro. Sarà pure calcolato nel modo sopraindicato il prodotto annuale degli stabili posseduti dalla Banca. Sarà questo dedotto dal totale dell'interesse annuo dei luoghi; ed il residuo formerà il debito annuale della Nazione verso i Luogatarj.

391. I depositi esistenti nella Banca formano un debito particolare della medesima.

392. Nel caso che qualche Popolazione si unisse al Territorio della Repubblica, il Corpo Legislativo determina il modo, nel quale essa concorrerà a nominare la

Rappresentanza Nazionale.

393. Il Corpo Legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente Costituzione, che non possono essere messe in attività prontamente, e generalmente, onde la Repubblica non ne risenta detrimento.

394. La Nazione Ligure aborrisce la schiavitù, e non la soffre sul di lei territorio.

394. I Cittadini avranno sempre presente, che dalle buone elezioni delle Assemblee Primarie, ed Elettorali dipende principalmente la conservazione, e la prosperità della Repubblica.

396. Il Popolo Ligure affida il deposito della presente Costituzione alla fedeltà del Corpo Legislativo, del Direttorio Esecutivo, degli Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza dei Padri di Famiglia, alla virtù delle Spose, delle Madri, e al coraggio, e Patriotismo di tutti i Liguri.

Il Governo Provvisorio:

Sul rapporto della Commissione Speciale di verifica-
zione, dichiara, e fa noto al Popolo Ligure che il proget-
to di Costituzione è rimasto accettato nel giorno 2 Di-
cembre alla mattina.

La suddetta Commissione è incaricata di pubblicare
colle stampe al più presto il risultato della deliberazione
di tutte le Assemblee Parrocchiali.

Si annunzj al Popolo Ligure l'accettazione della Co-
stituzione per mezzo dell'artiglieria, e di bande Militari.

Il Comitato Militare è incaricato dell'esecuzione di
questo ultimo decreto.

Dal Palazzo Nazionale li 9 Dicembre 1797.

Anno I. della Libertà Ligure.

G. DURAND *Vice Presid.*

CARBONARA *Segret.*

INDICE

Sovranità del Popolo
Diritti dell'Uomo in società
Doveri dell'Uomo in società
Doveri del Corpo sociale

CONSTITUZIONE

Cap. Primo. *Repubblica Ligure*
Cap. Secondo. *Divisione del Territorio*
Cap. Terzo. *Stato Politico de' Cittadini*
Cap. Quarto. *Comizj Primarj*
Cap. Quinto. *Comizj Elettorali*
Cap. Sesto. *Potere Legislativo. Disposizioni Generali*
Consiglio de' Sessanta
Consiglio de' seniors
Garanzia de' Membri del Corpo Legislativo
Promulgazione delle Leggi
Cap. Settimo. *Potere Esecutivo*
Cap. Ottavo. *Municipalità, Assemblee di Cantone, e*
Commissarj del Governo
Cap. Nono. *Potere Giudiziario. Disposizioni Generali*
Giustizia Civile
Giustizia Correttiva, e Criminale
Cap. Decimo. *Tribunale di Cassazione*
Cap. Undecimo. *Alta Corte di Giustizia*

Cap. Duodecimo. *Della Forza Armata
Della Guardia Nazionale
Della Truppa assoldata*

Cap. Decimoterzo. *Delle Contribuzioni
Tesoreria Nazionale*

Cap. Decimoquarto. *Istruzione pubblica*

Cap. Decimoquinto. *Relazioni Estere*

Cap. Decimosesto. *Riforma della Costituzione*

Cap. Decimosettimo. *Disposizioni Generali*